

GIURISPRUDENZA

CASSAZIONE
SEZ. III CIVILE

2 AGOSTO 2000, N. 10104

PRESIDENTE: SOMMELLA

ESTENSORE: DI NANNI

PARTI: TELEVALDARNO

(*avv. Pacifico*)

AUTORITÀ GARANTE

COMUNICAZIONI

(*avv. Stato*)

Poste e radiotelecomunicazioni pubbliche • Servizi di telecomunicazione • Radio e televisione • In genere • Legge n. 223 del 1990 • Illecito amministrativo di cui all'art. 15 • Trasmissioni di programmi che contengono scene pornografiche • Irrogazione della sanzione • Previa diffida a cessare il comportamento illegittimo • Necessità • Esclusione.

L'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e

privato) non stabilisce che per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari per le violazioni di cui all'art. 15 della stessa legge (trasmissione di programmi che contengano scene pornografiche) debbano seguirsi le fasi del procedimento relative allo « accertamento » del fatto e della diffida a cessare dal comportamento illegittimo. Il legislatore non ha ritenuto nel caso indicato che il contravventore al divieto debba essere preventivamente diffidato dal cessare il comportamento illegittimo, sul presupposto che l'avvenuta diffusione di scene pornografiche di per sé configura illecito immediatamente sanzionabile.

1. Il garante per la radiodiffusione e l'editoria, con ordinanza del 5 giugno 1996, ha ingiunto alla « Televaldarno RTV 38 due » il pagamento della somma di lire 10 milioni, a titolo di sanzione amministrativa, per avere messo in onda « in data 22 novembre 1995 spot che promuovono l'uso di linee telefoniche erotiche con sequenze di natura pornografica », contravvenendo al disposto dell'art. 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. La Televaldarno, con ricorso del 2 luglio 1996, ha proposto opposizione contro l'ordinanza davanti il pretore di Firenze, deducendo, con la violazione dell'art. 21 della Costituzione: che il provvedimento era stato emesso in base a segnalazione del Circolo Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche il quale era organo incompetente a provvedervi; che nella segna-

* Per una rassegna di decisioni dell'Autorità giudiziaria e del Garante per l'editoria e la radiodiffusione (le cui competenze sono ora state trasferite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) in materia di

trasmissioni a contenuto osceno o pornografico v. G. BARNESCHI, *Poteri sanzionatori e tutele giurisdizionali nei sette anni di vita del Garante per la radiodiffusione e l'editoria*, in questa *Rivista*, 1999, 457.

lazione vi era errore di fatto sulla data della trasmissione e sull'indicazione dell'infrazione nel verbale di contestazione e nell'ordinanza ingiunzione; che la trasmissione non presentava carattere pornografico.

3. L'opposizione è stata rigettata con sentenza del 6 aprile 1998.

Il pretore ha escluso che la notizia della violazione sulla quale era basata la contestazione fosse stata data da organo incompetente ed ha ritenuto che il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero trova in suo limite nel divieto di spettacoli contrari al buon costume. Il pretore ha aggiunto che il denunciato errore circa la data della trasmissione era frutto di svista materiale, la quale poteva essere rilevata facilmente ed era quindi irrilevante, e che non rientrava nei suoi poteri la valutazione del carattere pornografico della trasmissione.

4. Per la cassazione di questa sentenza la Televaldarno ha proposto ricorso, articolato in due motivi.

L'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

All'udienza del 15 ottobre 1999 è stata disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma ed il ricorrente vi ha provveduto.

L'avvocatura dello Stato ha depositato controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — 1.1. L'art. 6, comma 10, della legge n. 223 del 1990 dispone che il garante per la radiodiffusione e l'editoria, istituito con la stessa legge, al fine dell'espletamento dei compiti assegnatigli, provvede « a svolgere l'attività e ad adottare i provvedimenti previsti dall'art. 31 » (lett. *d*).

Il successivo art. 15 stabilisce che « è vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori, che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basate su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità » (comma 10).

L'art. 31, infine, detta un complesso procedimento per l'irrogazione delle sanzioni indicate.

La competenza ad infliggere le sanzioni è distribuita tra garante e Ministro.

Il procedimento affidato al primo prevede che egli compia i necessari accertamenti, quando si tratta dell'inosservanza alle disposizioni sulla pubblicità radiofonica e televisiva in ambito nazionale (art. 8), sulla destinazione dei proventi della pubblicità (art. 9), sugli obblighi concernenti la programmazione dei concessionari (art. 20), sulla trasmissione di programmi in contemporanea (art. 26), con la contestazione degli addebiti agli interessati ai quali è assegnato un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni. Trascorso tale termine gli interessati sono diffidati dal cessare dal comportamento illegittimo entro un termine che viene loro assegnato (comma 1 e 2 del detto art. 31).

Ove l'illegittimo comportamento persista ovvero non sia osservato l'obbligo di rettifica indicato dal precedente art. 10 ovvero ancora nei casi di inosservanza dei divieti, tra l'altro, indicati dall'art. 15, comma 10, citato, il garante delibera l'irrogazione della sanzione che può consistere nel pagamento di una somma di danaro o nella sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione.

1.2. La ricorrente, interpretando le norme ora indicate, premette che il garante, in tema di divieti di trasmissioni di programmi che contengano scene pornografiche di cui al citato art. 15, non ha il potere di disporre accertamenti, i quali competono al Ministro delle poste.

Dalla premessa fa discendere che gli accertamenti compiuti concretamente dal garante sono illegittimi, perché devoluti al Ministro delle poste e che tale illegittimo esercizio del potere costituisce violazione dell'art. 21 della Costituzione: primo motivo di violazione degli artt. 6 e 31 della legge n. 223 del 1990, dell'art. 11 della legge n. 71 del 1994 e dell'art. 21 della Costituzione.

Il motivo non è fondato.

1.3. Il già citato art. 31 della legge n. 223 del 1990 non stabilisce che l'irrogazione delle sanzioni disciplinari per le violazioni di cui al citato art. 15 comma 10 (trasmissione di programmi che contengano scene pornografiche) segua le fasi del procedimento relative allo « accertamento » del fatto e della diffida a cessare dal comportamento illegittimo.

Questo andamento del procedimento, infatti, è stabilito per violazioni di natura diversa, come si ricava dalle disposizioni prima richiamate.

D'altra parte, la trasmissione di programmi che contengano scene pornografiche non richiede speciali accertamenti ed il legislatore, nella sua autonomia non sindacabile, non ha ritenuto che il contravventore al divieto debba essere previamente diffidato dal cessare il comportamento illegittimo, sul presupposto che l'avvenuta diffusione di scene pornografiche di per sé configuri illecito immediatamente sanzionabile.

Se si condividono queste premesse non v'è chi non veda l'errore in cui cade la ricorrente, quando invoca l'illegittimità del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa di cui si sta discutendo in questo giudizio e la manifesta infondatezza della relativa questione di costituzionalità.

Si aggiunga che dalla sentenza impugnata non si ricava nemmeno che il garante abbia svolto particolari accertamenti sul fatto oggetto dell'ordinanza d'ingiunzione che richiedessero la contestazione all'interessata, ma ha agito « su segnalazione » dell'avvenuta trasmissione da parte dell'organo di vigilanza.

Pertanto, la censura ora esaminata non è fondata.

2.1. La Televaldarno lamenta ancora l'incertezza sui fatti oggetto dell'ingiunzione ricavandola da due elementi: *a*) nell'ingiunzione la data della trasmissione del programma incriminato è indicata con il 22 febbraio 1996, mentre la segnalazione reca la data del 18 gennaio 1995, denunciata come incompatibile per essere anteriore alla data della trasmissione; *b*) nella contestazione del garante si fa riferimento a « immagini dal contenuto di carattere erotico o pornografico » e, nell'ingiunzione, « di messa in onda di spot promozionali di linee telefoniche erotiche »: secondo motivo di violazione dell'art. 8 e 15 della legge n. 223 del 1990, dell'art. 9 della legge n. 689 del 1981 e di errore sul fatto, travisamento dei fatti.

Il motivo non è fondato.

2.2. Il pretore ha giustificato le divergenze censurate rilevando, quanto alla prima, che i fatti denunciati si riferivano alla data della trasmissione del 23 novembre 1995.

La giustificazione fornita non è sindacabile in questa sede, in quanto si tratta, come la stessa ricorrente ammette, di ricostruzione di fatti, la quale è stata correttamente compiuta dal pretore.

L'altra divergenza pure è giustificata dal pretore con la necessità del garante di adeguare il contenuto dell'ingiunzione alla contestazione.

Si tratta di giustificazione che non comporta violazione del principio della certezza della contestazione, come il pretore ha già ritenuto.

3. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio secondo la regola della soccombenza.

P.Q.M. — La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, liquidate in lire 24.400, oltre onorari che si liquidano in lire 2 milioni.